

Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende di Lecco e Como verso i mercati esteri

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Lario Sviluppo Impresa, promuove il **progetto "Exportlab"** al fine di **rafforzare la presenza delle imprese lariane all'estero**, attraverso un percorso di formazione/orientamento e assistenza individuale all'export.

Il progetto, che ha l'obiettivo di **fornire strumenti operativi concreti, al fine di consentire alle aziende partecipanti di acquisire e/o accrescere le proprie competenze nell'ambito dell'internazionalizzazione**, si articolerà in due fasi:

1. **Training:** formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali contrattualistica e pagamenti internazionali, digital export e marketing internazionale, e-commerce (aspetti doganali e logistici, mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici).
1. **Mentoring:** assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l'individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione.

Le **adesioni** devono essere inviate **via pec all'indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it entro il 30.01.2022.**

Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione visitate il [link](#).

(GF/am)

Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l’obiettivo di sostenere le MPMI nella **definizione e implementazione di strategie di digital marketing**, inteso come quell’insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla **Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi** e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio citata.

Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito [cliccando qui](#).

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all’indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it

Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili

al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)

Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della [Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea](#) è stato pubblicato il primo **elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2022**, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 sono entrati in vigore **tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio**. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i **decreti di riferimento** sono i tre seguenti:

1. il DL 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al **31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale** e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il DL 30 dicembre 2021, n. 229 **ridefinisce i presupposti e l'applicazione della quarantena**, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il DL 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l'**obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età** e ha previsto per tali soggetti l'obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e

servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un **criterio cronologico**, si evidenzia quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l'obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l'obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori "over 50" (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli "over 50" che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all'obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell'art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette

certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12^o giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15^o giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14^o giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass "base".

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali

ci si può trovare, sono riportate sul [sito di Ats Brianza](#) al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l'autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l'isolamento domiciliare ma un'autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass "base" anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall'estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass "base" per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l'eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l'elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul [sito del Ministero](#) è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di

rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul [sito Governo](#) (tipo di mascherine) ma anche sul [sito specifico del Ministero della salute](#) (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)

[4710_N.L._01_-_Covid_Misure_di_gennaio_2022_Schema_delle_regole.png](#)
[Download](#)

Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le **agevolazioni previste per le imprese "gasivore"**.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s. ed è rivolto al **settore manifatturiero**, nello specifico alle aziende che hanno un **consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno** (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell'allegato 1 al citato decreto.

Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente RE^{IG} e la componente RE^{TIG} (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) **a decorrere**

dal 1 aprile 2022. Analogamente alla procedura relativa all'energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell'indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.

Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le **imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG}** per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare.

Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell'anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).

Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.

(RP/rp)

[4714_N.L.01_-_Decreto_Ministeriale_gasivori.pdf](#)

[Download](#)

Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L’art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 **proroga**, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di **ricerca e sviluppo** è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere raggugliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di **innovazione tecnologica** è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d'imposta per **design** e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-*quater* dell'art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d'imposta per **innovazione digitale 4.0** e transizione ecologica, il credito d'imposta spetta:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al **15%**, con un limite massimo di 2 milioni;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al **10%**, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-*quinquies* dell'art. 1 della L. 160/2019);
- dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari **5%**, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-*sexies* dell'art. 1 della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga le misure dell'agevolazione dal 2022 al 2031.

Crediti d'imposta	2022	2023	2024	2025	Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo	20%, max 4 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni

Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Innovazione tecnologica 4.0 e green	15%, max 2 milioni	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	–

(MF/ms)

Convenzione trasporti Tnt-Fedex: listini 2022

Si rinnova anche per l'anno 2022 la convenzione sottoscritta con **TNT Global Express Srl/FedEx** a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all'Estero

In allegato il nuovo **listino tariffe internazionali**.

Le **tariffe nazionali** non subiranno aumenti.

Unica variazione: verranno rimosse le condizioni tariffarie riservate relativamente ai supplementi Manual Handling e Non Stackable.

A partire dal 1 gennaio 2022, per questi due supplementi nazionali saranno applicati gli importi di listino pubblicati sul sito TNT a partire da tale data.

•	Supplemento Manual Handling: si applicherà alle spedizioni di colli aventi un peso superiore ai 30 kg, oppure il lato più lungo superiore a 121 cm, oppure il secondo lato più lungo superiore a 76 cm. Il supplemento continuerà a non essere applicato alle spedizioni di pallet standard e alle spedizioni a cui viene applicato il supplemento Exceed Dimension. L'importo di listino del supplemento non subirà variazioni.
•	Supplemento Exceed Dimension: il supplemento si applicherà alle spedizioni in cui almeno una dimensione dei colli che compongono la spedizione superi cm 243 (Lun.) x 120 (Lar.) x 180 (Alt.). L'importo di listino del supplemento non subirà variazioni.
•	Supplemento Non Stackable: l'importo di listino del supplemento sarà di 30 euro per collo.

Precisiamo che ai costi dei listini riportati dovranno essere aggiunti:

- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
- Supplemento carburante
- Eventuali servizi accessori

Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l'estero) e mensile (per l'Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

A supporto è attivo il **Servizio Clienti**:

- telefonando al n. verde 199.803.868
- collegandosi al sito <https://www.tnt.it/customeronline>
CONTATTACI ON LINE

In pochi secondi potrete:

- prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
- richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
- calcolare tempi e costi di una spedizione
- gestire un lasciato avviso
- individuare i punti TNT più vicini
- segnalare un disservizio

(MP/ms)

[4692_TARIFFE_INTERNAZIONALI_2022.pdf](#)
[Download](#)

Intrastat 2022: nuove regole e adempimenti

Con la Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 l'Agenzia delle dogane, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'Istituto Nazionale di Statistica, in recepimento delle disposizioni applicative richieste dalla UE, ha adottato le misure relative alle semplificazioni, modifiche e innovazioni degli obblighi dei contribuenti in materia degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).

Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

In particolare,

▪ **Acquisti di beni e prestazioni di servizi:**

Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis) è stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello.

- I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22.02.2010 devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.

Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi dalla UE (Modello Intra 2quater):

- gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi

di cui all'**articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere presentati, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

In pratica, la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sarà obbligatoria se l'importo totale trimestrale è uguale o superiore a 350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, la presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute sarà obbligatoria se l'importo totale trimestrale è uguale o superiore a 100.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Sia per i Modelli Intra 2bis che per i Modelli Intra 2quater non è più prevista la presentazione del Modello con cadenza trimestrale.

Inoltre, per il Modello Intra 2, la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa:

- **per i beni (Intra 2bis)**, sono facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta.
- **per i servizi (Intra 2quater)** sono facoltative le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento

▪ **Cessioni di beni**

Restano invariate le soglie di periodicità previste per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese, come da

norme già in attuazione (DM del 20 febbraio del 2010):

- **periodicità mensile**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, **un ammontare totale trimestrale superiore a Euro 50.000,00;**
- **periodicità trimestrale**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, **un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro 50.000,00.**

Come novità, per le cessioni Intracomunitarie di beni, è **previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l'informazione relativa all'Origine dei beni spediti in un altro Stato membro.**

Il dato sull'origine segue le regole doganali:

per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.

Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale.

• Natura della Transazione

Come indicato nella Determinazione dell'Agenzia delle Dogane, cambiano anche le istruzioni per la compilazione della **Natura della Transazione** dei modelli INTRASTAT per quanto concerne gli elenchi INTRA 1bis e INTRA 2bis.

Sia per le **cessioni di beni (Intra 1bis)** che per gli **acquisti (Intra 2bis)**, il campo **"Natura della transazione"** viene dettagliato nelle **colonne A e B** della relativa **Tabella B, in allegato nelle nuove istruzioni (Allegato XI)**

Nello specifico:

negli **elenchi riepilogativi** relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla **natura della transazione** sono forniti **conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "Natura della transazione"** di cui all'Allegato XI:

- **I soggetti** che nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, **presumono di realizzare un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000**, devono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione a **2 cifre contenuti nelle colonne A e B**;

*Esempio: In caso di invio in lavorazione di beni conto terzi senza passaggio di proprietà in altro Stato membro con rientro delle merci nello stesso Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in **colonna A il codice 4** e in **colonna B il codice 1**.*

- **tutti gli altri soggetti** possono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione **conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, vale a dire **esponendo solo i dati indicati nella colonna A (come in passato)**; in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a **2 cifre (colonne A e B)**, esponendo i dati indicati nelle due colonne
- **Spedizioni inferiori a 1.000 euro**

Una ulteriore novità è stata introdotta dalla Determinazione delle Dogane; infatti, l'art.3 prevede che, **per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000**, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi dei beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, **utilizzando il codice unico "99500000"**.

In pratica non è necessario indicare in modo specifico il dato

della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice 99500000.

La semplificazione si applicherà sia ai modelli INTRA 1-bis, relativi alle cessioni, che ai modelli INTRA 2-bis, relativi agli acquisti intracomunitari.

▪ Nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies) – Call off – stock

È stata introdotta, infine, una nuova sezione dedicata alle operazioni di *Call off-stock* – (Intra 1sexies).

Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

N.B. Con il nuovo regime del Call off – stock gli operatori possono contare in una disciplina uniforme, a livello europeo, che consente di trasferire beni presso un destinatario e/o cessionario di altro Stato membro con efficacia traslativa sospesa da perfezionare, al massimo, entro 12 mesi secondo le condizioni indicate nella norma (art.41 bis e 38 ter del Dl.331/93, introdotti dal dlgs.192/2021).

Secondo la nuova disciplina, la segnalazione di queste operazioni negli elenchi Intra diventa ordinariamente doppia (Intra 1 sexies e Intra 1 bis) come si evince dalle nuove istruzioni.

Una prima segnalazione, da imputare al periodo di spedizione, coinvolge la nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies). Una seconda segnalazione riguarda, invece, il successivo trasferimento della proprietà e la conseguente fatturazione ai sensi dell'art.41 da gestire, anche ai fini statistici, con la

Sezione Intra Ibis.

(AD/ms)

Legge di Bilancio 2022: novità in materia lavoro e previdenza

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la **Legge 30 dicembre 2021 n 234** recante “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**” .

In materia di lavoro e previdenza le principali novità riguardano:

Congedo paternità – La Legge di bilancio 2022 rende strutturale l’astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione. Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima (art. 1 comma 134).

Sostegno alla maternità – Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata prive di altre forme previdenza obbligatoria ; per le lavoratrici autonome ; le imprenditrici agricole, nonché le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, la legge di bilancio 2022 riconosce ulteriori tre mesi di indennità di maternità, purchè nell’anno precedente all’evento sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro (art. 1 comma 239).

Ammortizzatori sociali

La legge di bilancio riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione in senso universalistico. Allo stato, il campo di applicazione delle integrazioni salariali è definito attraverso la combinazione dei requisiti riguardanti il lavoratore con l'appartenenza settoriale e la dimensione delle impresa da cui il lavoratore dipende. Pertanto:

- Dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l'**anzianità minima** richiesta per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti (art. 1, comma 191);
- Dalla medesima data i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti (art. 1 commi 191 e 192);
- Ai fini della determinazione delle **soglie dimensionali**, per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all'interno sia all'esterno dell'azienda (art. 1 comma 193) ;
- A partire dal 1° gennaio viene riconosciuto un **unico massimale** per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro (art. 1, comma 194) ;
- Viene modificata la disciplina del **contributo addizionale** a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari. In particolare è prevista una riduzione per le aziende che non abbiano fatto ricorso alla cassa per almeno da due anni a partire dal 2025. Dal 1° gennaio le aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti, che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con una riduzione concordata dell'orario di lavoro non superiore ai 15 mesi, verranno esonerate dal versamento del contributo (art. 1 comma 195) ;
- Viene introdotto l'obbligo per il datore di lavoro, richiedente il **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'INPS, di trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui

inizia la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione (art. 1 commi 196) ;

- Viene eliminato il **divieto assoluto di attività lavorativa** durante la percezione di integrazioni salariali. A fronte di ciò viene prevista l'interruzione dell'erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore (art. 1, commi 197) ;

- Dal 1° gennaio 2022 per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene **estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie** e i relativi obblighi contributivi (art.1 comma 198) ;

- Vengono **riordinate le causali di intervento** delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l'estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze (art. 1 comma 199) ;

- Viene previsto un **ulteriore periodo di CIGS**, pari a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (art. 1 comma 200) ;

- Viene previsto l'**obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione** per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali. A tal fine, mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma **Garanzia Occupabilità**

Lavoratori (GOL). La mancata partecipazione comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale (art. 1 comma 202);

- Per i **contratti di solidarietà** vengono ampliati i limiti di utilizzo. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell'arco di durata del contratto (art. 1 comma 199);

- Viene ridefinito l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e le prestazioni erogate. Tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione della CIG0, che occupano almeno un dipendente, dovranno versare al relativo fondo. Tutti i fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dell'INPS (art. 1 commi da 204 a 206 e da 208 a 213)

- Per quanto riguarda il rilascio del **DURC**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà (art. 1 comma 214);

- Per gli anni 2022 – 2023 viene prorogato il **contratto di espansione**. Con la proroga viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un'unica finalità produttiva o di servizi. (art.1 comma 215) ;

- Per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell'elenco ex art. 20 del d.lgs. 148/2015, che hanno esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale, viene previsto un **trattamento straordinario** per un massimo di **52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023** (art. 1 comma 216);

- Viene allargata la platea dei potenziali beneficiari delle indennità di disoccupazione **NASpI**. A partire dal 1° gennaio 2022 l'indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo

indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall'ottavo mese (art. 1 comma 221);

- Anche per la **DIS-COLL** viene posticipata dal quarto al sesto mese la decurtazione mensile dell'indennità. Viene aumentato l'importo e la durata a fronte di un innalzamento dell'aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci (art.1 comma 222);

Incentivi all'assunzione

La Legge di bilancio prevede importanti novità anche per gli incentivi all'assunzione :

- **Assunzione di lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale** – La Legge di bilancio riconosce a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all'accordo di transizione occupazionale, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo è riconosciuto a condizione che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non ci siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. (Art. 1 commi da 243 a 247);

- **Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato** – Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 (art. 1 comma 248);

- **Sgravio contributivo totale per apprendisti** – Confermato anche per il 2022 lo sgravio contributivo al 100% per i

contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25, a favore delle micro imprese che occupano sino a 9 dipendenti. L'esenzione è prevista per i primi tre anni di contratto (art. 1 commi 645).

- **Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti** – In via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la Legge di Bilancio 2022 prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (art. 1 comma 121) ;

- **Esonero TFR** – Viene confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che esonera dal versamento al Fondo di Tesoreria dell'INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro. L'esonero esclude anche il versamento del ticket di licenziamento (art. 1, comma 126) ;

- **Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri** – In via sperimentale per l'anno 2022 la Legge di bilancio riduce del 50 % i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1, comma 137) ;

- **Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori** – Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di

ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua (art. 1 commi 253 – 254) ;

Cessazione dell'attività e licenziamenti

La Legge di bilancio 2022 prevede nuovi e stringenti obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti (nella media dell'anno precedente inclusi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere con la **chiusura di reparti autonomi e con il licenziamento di almeno 50 dipendenti**. I nuovi obblighi prevedono :

- Almeno 90 giorni prima il datore di lavoro deve comunicare per iscritto l'avvio della procedura a sindacati ; Regioni interessate ; Ministero del Lavoro ; Ministero dello Sviluppo Economico e ANPAL ;
- Nei 60 giorni successivi alla comunicazione ai soggetti menzionati deve essere inviato un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche con durata non superiore ai 12 mesi ;

Per chi rileva l'azienda, la Legge di bilancio 2022 prevede alcune **agevolazioni di natura fiscale** :

- Nel caso in cui venga assicurata la continuazione dell'attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna ;
- In caso di cessazione dell'attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici suddetti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria.

Pesanti sono le **sanzioni** in caso di mancato rispetto della procedura. In mancanza di presentazione del piano o qualora il

piano non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento (cd. Ticket licenziamento) in misura pari al doppio (con disapplicazione dell'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 anche se si tratta di licenziamenti collettivi). Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50%. Se c'è accordo sindacale e si procede alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario, cioè non triplicato (non si applica, l'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 il quale stabilisce che la misura del ticket per i licenziamenti collettivi va triplicata) (art. 1, commi da 224 a 238).

Politiche attive

Politiche attive per i lavoratori autonomi – In linea con la valorizzazione proposta dal PNRR, la Legge di Bilancio 2022 estende le politiche attive in favore dei lavoratori autonomi. A tal fine viene consentito l'accesso al programma “ Garanzia di occupabilità dei lavoratori “ (GOL) a tutti coloro che cessano in via definitiva la propria attività professionale con la chiusura della partita IVA (art. 1, commi da 720 a 726).

Tirocini curriculari e extra-curriculari – Per contrastare gli abusi nell'utilizzo di tirocini extracurriculari, la Legge di bilancio 2022 prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore , Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti degli attuali. Per l'attivazione del tirocinio verrà richiesto un bilancio delle competenze, mentre al termine andrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto dovrà essere individuata in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività remunerata con una congrua indennità. Sul piano sanzionatorio, per disincentivare

l'utilizzo improprio dei tirocini extracurricolari, viene previsto che il soggetto ospitante possa essere punito, in caso di utilizzo fraudolento, con la pena di una ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (art. 1 commi da 720 a 726).

Part-time ciclico verticale – Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale. La fattispecie è caratterizzata da una prestazione lavorativa articolata solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno. La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. La Legge di bilancio 2022 stanziava 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a sostegno dei lavoratori part time.

Previdenza

Pensioni – Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l'uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale. Si segnala :

- **Quota 102** – Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d'anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 38 anni. La disposizione integra la disciplina del trattamento anticipato previsto all'art. 14 del DL 4/2019 (cd. quota 100), che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni di età e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 1 commi 87 e 88);
- **Ape Sociale** – Viene disposta la proroga al 2022 dell'Ape

sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta (art. 1 commi 91 e 93) ;

- **Opzione donna** – Viene prorogata per l'anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1 comma 94)

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nella presente circolare con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)

[4696_Testo_L._234_30.12.2021_-_Legge_di_bilancio.pdf](#)
[Download](#)

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento del **nuovo obbligo di comunicazione dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale** (ex articolo 2222 c.c.).

Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

La nuova norma è inserita all'interno dell'art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del **decreto Fisco-Lavoro** (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

La finalità adottata dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Si allega la nota.

(FV/fv)

[4699_MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf](#)

[Download](#)